



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "D.D.2 - BOSCO"

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Piazza della Repubblica -81025 Marcianise (CE) - TEL/FAX: 0823.826345
CODICE MECCANOGRAFICO: CEIC8AR004 **CODICE FISCALE:** 93085980618



Agli Atti
All'Albo

Oggetto: **Determina di affido diretto relativa alla consulenza privacy ed all'incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD) ed ai servizi ad esso collegati.**
CIG: ZE7398DE70

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- CONSIDERATO che il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in vigore il 24 maggio 2016, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 ("GDPR" o "Regolamento").
- CONSIDERATO che ogni Pubblica Amministrazione deve aver nominato la figura del responsabile della protezione dei dati ("RPD"), anche detto Data Protection Officer ("DPO"), disciplinata dagli articoli 37-39 del GDPR e che esso rappresenta un punto di riferimento fiduciario;
- CONSIDERATO che ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico, avendo la responsabilità di non incorrere nella "*culpa in eligendo*";
- CONSIDERATO che la scelta effettuata dal Dirigente Scolastico può essere discrezionale "allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario e l'infungibilità del professionista";
- ACCERTATO che per il servizio oggetto della presente determina non è attiva una specifica convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26, della legge n. 488 del 23/12/1999 e ss.mm.ii e dell'art. 58 della legge n. 388 del 23/12/2000;
- VALUTATA positivamente la proposta di servizi pervenuta dell'Operatore Economico **Oxfirm srl** in data **09/01/2022** che si propone di procedere nel percorso intrapreso per ottenere la conformità ai sensi del Regolamento UE n. 679/16 di confermare nel ruolo del DPO (o RPD) l'**Ing. Antonio Bove**;
- RITENUTO valido il profilo aziendale della **OXfirm srl** e dell'**Ing. Antonio Bove** rispetto alle proposte di altri offerenti relativamente a:
- esperienza quindicennale del personale della azienda nelle attività svolte con le istituzioni scolastiche ed in particolare nel campo della sicurezza informatica e dei dati personali;
 - Conoscenze adeguatamente delle problematiche e della legislazione scolastica;
- RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in quanto l'ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal Consiglio di Istituto per l'acquisto dei beni e servizi in economia e consente quindi di seguire le procedure previste del D.I. 129/2018



- ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
- ACCERTATO la possibilità di procedere ad affidamento nel pieno rispetto della Linea Guida ANAC n. 4 e del principio di rotazione per il quale, al comma 3.7, *“Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”*
- CONSIDERATO il buon grado di soddisfazione di questa Istituzione Scolastica relativo al servizio in oggetto offerto dall’Operatore Economico **Oxfirm srl**;
- VISTO il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTO il Regolamento di contabilità D.l.n.129/2018, in particolare gli artt. 44 e 45 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 (attività negoziale);
- VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.° 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
- VISTO l’articolo 36 del D. Lg. n. 50/2016 concernente “Contratti Sotto Soglia” ed in particolare del comma 2.a (affido diretto);

DETERMINA

di affidare all’Operatore Economico **Oxfirm srl** l’incarico di cui in oggetto.

Nello specifico l’Operatore Economico dovrà:

- A. Designare l’**Ing. Antonio Bove** come professionista di riferimento per la società **Oxfirm srl** per l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO) per- anno solare;
- B. Svolgere attività ed adempimenti relativi, su indicazione del referente DPO, compresi di max n. 2 interventi della durata massima di una giornata cad. per ogni anno solare;
- C. Offrire servizio di consulenza e produzione documentale per le attività relative alla protezione dei dati personali;
- D. Accertarsi delle attività formative già svolte in autonomia dalla scuola ed eventualmente procedere con interventi di formazione per incaricati;

Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della scuola per procedere alla regolare esecuzione tramite stipula di contratto di servizi per un importo annuale di **€ 898 + IVA**.

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’istituto prof.ssa **Michelina Ambrosio**.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Michelina Ambrosio

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme ad esso connesse.

